

COMUNE DI TAIPANA

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 39/2002.

TITOLO 1 IL COMUNE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)

1. Il Comune di Taipana, montano ad ogni effetto, ente di governo locale, è espressione della propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per la organizzazione e lo svolgimento della propria attività alla quale provvede nel rispetto della Costituzione, delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune di TAIPANA si ispira agli ideali di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

Art. 2 (Sede)

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Taipana Capoluogo.

Art. 3 (Segni distintivi)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, concessi con D.P.R. 13.3.1989.

FINALITA' E COMPITI

Art. 4 (Popolazione, sviluppo e territorio)

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali..

2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

A) PROMOZIONE E DIFESA DELLA CULTURA.

1. Il Comune promuove iniziative nel settore Sociale e Culturale atte al mantenimento ed alla valorizzazione della lingua Slovena a salvaguardia del patrimonio storico, etnico e culturale proprio della Comunità Locale.

B) SVILUPPO DELLA SOLIDARIETA'

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali riconosce nella pace e nella collaborazione fra i popoli un fine prioritario da raggiungere.

2. All'uopo favorisce la collaborazione e l'interscambio sociale, culturale ed economico con le confinanti comunità Slovene.

C) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale anche al fine dell'armonico sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio.

D) SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dello artigianato; adotta iniziative atte a stimolare le attività produttive e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, in particolare il turismo sociale e giovanile, e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti autonomi.

E) SVILUPPO DELLA SOCIALITA'

1. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi Statali e Regionali ed in collaborazione con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 5 (Organi del Comune)

I. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

(Elezione, composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. E' espressione democratica della volontà popolare manifestata nella forma di legge attraverso il suffragio diretto.
2. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalle norme vigenti.
3. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalle norme vigenti.
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina e revoca i rappresentanti negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservate dalle norme vigenti.

Art. 8

(Funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Le sessioni ordinarie sono tenute due volte all'anno, entro la data stabilita dalle norme vigenti, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e normalmente aperte per relazioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi della Comunità.
3. I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione comunale, senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità. In ogni caso su atti o questioni che possono ledere la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli eventuali Assessori esterni componenti la Giunta Comunale.

5. Il Consiglio Comunale viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 9 (Funzioni - diritti e doveri)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalle norme vigenti.

2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

5. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

6. I Consiglieri comunali, nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni istituite, possono esprimersi anche in lingua Slovena. Le modalità per l'esercizio di tale diritto e per garantire la comprensione sono stabilite dal regolamento comunale.

7. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati da uno o più componenti. A tale scopo:

a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e dalla convalida del Consiglio Comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria Comunale, a quale gruppo conciliare intendano appartenere;

b) i Consiglieri che non abbiano fatto nei termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;

c) ogni gruppo consiliare, come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o entro otto giorni dalle formalizzate dimissioni del precedente Capogruppo, il nome del Consigliere capogruppo.

8) I consiglieri, singolarmente o in gruppi, partecipano alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio dal Sindaco.

Art. 10 (Consigliere anziano)

1. Qualora il Sindaco o il Vicesindaco siano assenti o impediti, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano.

Art. 11 (Decadenza)

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalle norme vigenti.

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. La decadenza per i motivi di cui al punto a) è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere promossa d'ufficio dal Sindaco, dai Consiglieri, oppure su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

3) La decadenza per il motivo di cui alla lett. b) può venire promossa da parte del Sindaco e/o da uno qualunque dei Consiglieri Comunali e/o di qualsiasi elettore.

Prima di avviare la procedura per la pronuncia di decadenza, consistente nel porre all'ordine del giorno l'argomento, il Sindaco darà comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e richiederà formalmente al Consigliere interessato di far valere le proprie cause giustificative, per iscritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio Comunale che delibererà in via definitiva sulla decadenza.

Per la pronuncia di decadenza sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 12 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi delle norme vigenti.

Art. 13 (Commissioni consiliari)

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con eventuale partecipazione di esperti esterni.

2. Il funzionamento delle Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, è disciplinato nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 14

(Elezioni. composizione e durata in carica)

1. I componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e, tenuto conto del numero dei consiglieri assegnati al Comune, da un numero minimo di due assessori e massimo di quattro.
3. Gli Assessori che compongono la Giunta, possono essere un cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, con riconosciuti dati di professionalità e/o esperienza amministrativa.
4. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida degli eletti, contestualmente alla discussione dell'apposito documento recante gli indirizzi di governo.
5. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco, che ne darà motivata comunicazione al Consiglio.
6. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e se viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15

(Assessore Delegato)

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 16

(Competenze)

1. La giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati ai sensi delle norme vigenti al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del

consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della giunta, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Annualmente riferisce al Consiglio sulla attività degli uffici comunali.

Art. 17 (Funzionamento)

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del Giorno, ogni qualvolta si renda necessario o lo giudichi opportuno.

2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare esperti, consulenti esterni e responsabili dei servizi invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi. Essi non devono essere presenti al momento della votazione.

Art. 18 (Decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco: Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplati ai sensi delle norme vigenti.

IL SINDACO

Art. 19 (Elezione e durata in carica)

1. Le modalità di elezione e la durata in carica del Sindaco sono stabilite ai sensi delle norme vigenti.

Art. 20 (Competenze)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale diretto, e fa parte della regolare composizione del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Del conferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio.
5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e la conferenza dei Capigruppo.
6. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione comunale.
7. Il Sindaco ha l'iniziativa e partecipa alle conferenze di programma.
8. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
9. Il Sindaco emana direttive ed esercita la vigilanza, anche di competenza statale, secondo i poteri attribuiti alla sua competenza.

Art. 21

(Dimissioni, decadenza, impedimento)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della rispettiva giunta.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

GLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE

Articolo 22

(Principi e criteri direttivi)

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed improntati sui principi di professionalità e responsabilità, seguendo i seguenti indirizzi nell'organizzazione del lavoro:

a) la introduzione di procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso programmi e progetti mirati;

b) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi;

c) la effettuazione dell'analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di

lavoro e dell'efficacia dell'attività svolta da ciascuna persona dell'apparato:

- per migliorare sia l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) e consentire la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;
- per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sull'azione amministrativa;

d) la valorizzazione del personale dipendente curandone la formazione e l'aggiornamento culturale specifico e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa.

Art. 23 (Segretario Comunale)

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali ed il suo "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalle norme vigenti.

4. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale nel rispetto delle norme vigenti.

5. Funzioni del segretario:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, e, qualora non abbia avuto luogo la nomina del Direttore Generale, ad esso compete attività di controllo degli uffici e del personale;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabilità dei servizi.

e) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

f) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 24 (Il personale)

1. Il personale comunale è disciplinato, nell'ambito della legislazione in materia e dei principi statutari, da apposito Regolamento che stabilisce:

a) la dotazione organica del personale;

b) le modalità di attribuzione di responsabilità gestionali;

c) le modalità di coordinamento tra il Segretario e gli uffici;

2) Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità:

- tutte le collaborazioni esterne sono rese pubbliche e congruamente motivate, in ordine alla carenza di risorse interne.

3) La tipologia, l'entità delle infrazioni e le sanzioni a carico dei dipendenti, per la violazione dei doveri d'ufficio, sono disciplinate dalle norme vigenti e dal contratto collettivo di comparto.

SERVIZI

Art. 25 (Servizi pubblici locali)

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi pubblici locali, avviene nelle forme previste dalla legge.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

TITOLO IV

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 26 (Convenzioni)

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamento per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La stipulazione della convenzione può essere affidata al responsabile dell'ufficio competente per materia.

Art. 27 (Accordi di programma)

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste ai sensi delle norme vigenti.

Art. 28 (ConSORZI)

1. Per realizzare e gestire in forma associata uno o più servizi, e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire con altri Enti Locali, un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste ai sensi delle norme vigenti.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo 26, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati ai sensi delle norme vigenti e dal proprio statuto.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 (Collaborazione dei cittadini)

1. Al fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, attiva direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Al fine di evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta, a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 30 (Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione)

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 31

(Forme di consultazione della popolazione)

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga di interesse comune, ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, saranno avviate diverse forme di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni avviate dagli organi competenti per materia dovranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale c/o i mezzi audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro al proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 32

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione degli atti.

Art. 33

(Referendum consultivi)

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa sono previste l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi, tariffe e contribuzioni, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, espropriazioni per pubblica utilità e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale ove lo richieda la metà più uno dei Consiglieri assegnati ovvero 1/3 (un terzo) del corpo elettorale.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.
5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
6. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione composta da quattro consiglieri comunali, dei quali due rappresentanti della minoranza, e dal Sindaco che la presiede, e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
7. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. Qualora il referendum sia valido l'Amministrazione Comunale dovrà deliberare sull'argomento oggetto di referendum, eventualmente anche in difformità dall'esito dello stesso purchè di un tanto sia data motivazione nella deliberazione.

L'AZIONE POPOLARE

Art. 34

(La pubblicità degli atti e l'archivio del Comune)

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali inoltre dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. L'Ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia, ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed ordinamento del proprio archivio.
6. La gestione dell'archivio storico, di deposito e corrente., l'ordinamento degli uffici preposti alla corretta tenuta dell'archivio stesso e la individuazione, nella dotazione organica, di figure professionali responsabili dei diversi settori, nonché la consultabilità dei documenti saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 35
(Finanza locale)

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 36
(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito ai sensi delle norme vigenti.
3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale e dagli allegati previsti dalla legge.
5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Art. 37
(Risultati di gestione)

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti, e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo diverso termine stabilito ai sensi delle norme vigenti.

Art. 38
(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.

Art. 39
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati il Revisore del conto.
2. Il Revisore è scelto secondo le modalità indicate dalle norme vigenti.
3. Esso dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 40
(Funzioni e responsabilità del Revisore)

1. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta Comunale se richiesti. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Al Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica da una descrittiva che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo le disposizioni delle norme vigenti.

Art. 41
(Forme di controllo economico interno della gestione)

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
 - a) per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi;
 - b) per la definizione normativa dei rapporti tra Revisore ed organi elettivi di governo, Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, Consiglio e Consiglieri comunali, Capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolate per settori, programmi ed interventi;
- b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta comunale autonomamente, o su indicazione del Revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

PROPRIETA' COMUNALE

Art. 42 (Beni comunali)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 43 (Inventario)

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. L'Ufficio di ragioneria, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio tecnico comunale, cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CONTRATTI

Art. 44 (Scelta del Contraente)

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

2. Nel rispetto delle leggi regionali e statali, nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata.

3. Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto - concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

PARTE NORMATIVA

Art. 45 (Regolamenti)

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. I regolamenti, salvo diverse disposizioni di legge, diventeranno obbligatori decorso il termine della loro pubblicazione all'albo del comune a norma di legge.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ABBROGAZIONI E MODIFICHE

Art. 46 (Abrogazione di norme contrastanti)

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme del presente statuto incompatibili con i principi stessi. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nei termini di legge.

2. Ogni norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Art. 47 (Modifiche statutarie)

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non sia trascorso almeno 1 anno dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto.
4. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.

Art. 48

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto, cessa l'applicazione delle norme transitorie.